REGOLAMENTO (CEE) N. 571/80 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 1980

che precisa il regolamento (CEE) n. 2908/79 nel settore delle misure di salvaguardia all'importazione di conserve di funghi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2999/79 [2], in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2908/79 della Commissione [3] ha provvisoriamente previsto talune deroghe al regolamento (CEE) n. 1102/78 [4] allo scopo di determinare i quantitativi di conserve di funghi di coltivazione che possono essere importati a breve termine in provenienza dalla Repubblica popolare di Cina e dalla Repubblica di Corea ;

considerando che l'esperienza acquisita ha tuttavia evidenziato talune difficoltà di interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2908/79 risultanti, in particolare, da una diversa traduzione nelle varie lingue ; che è pertanto necessario precisare l'articolo in oggetto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2908/79 è sostituito dal testo seguente :

« 2. Se le domande di titoli emanano da persone che nel 1977 non hanno importato il prodotto in oggetto dalla Repubblica popolare di Cina o dalla Repubblica di Corea, le domande sono soddisfatte in ciascuno Stato membro nei limiti del 2 % del quantitativo globale per il quale in tale Stato membro possono essere rilasciati i titoli d'importazione in virtù del paragrafo 1 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 341 del 31. 12. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 326 del 22. 12. 1979, pag. 28.
(4) GU n. L 139 del 26. 5. 1978, pag. 26.